



CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Art. 345 c.c.i.i.

Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI

Il componente dell'organismo di composizione della crisi di impresa che nell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 3, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta'.

----- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

Versione in vigore dal 14 febbraio 2019 secondo Normattiva, non più in vigore dal 15 luglio 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Estremi	Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Parte	Prima — Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
Titolo	IX — Disposizioni penali
Capo	IV — Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-della-crisi-d-impresa-e-dell-insolvenza/art-345-falso-nelle-attestazioni-dei-componenti-dell-ocri/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it